

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2701 del 26/05/2017
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PRATICA PRPPA1105 COMUNE DI COLLECCHIO, LOC. MARAFFA (PR) RICHIEDENTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. USO: INDUSTRIALE RINNOVO CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE N. 4 POZZI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2751 del 25/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE PRATICA PRPPA1105
COMUNE DI COLLECCHIO, LOCALITA' MARAFFA (PR)
RICHIEDENTE: EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.
USO: INDUSTRIALE
**RINNOVO CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA MEDIANTE N. 4 POZZI**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO:

- che con Determinazione Regionale n. 6950 del 30/06/2015, è stata concessa alla società CCPL INERTI S.P.A, con sede legale in Via Ciro Menotti 3 – 43100 Parma (PR), e P.Iva 01817480344, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Collecchio località Maraffa da destinarsi ad uso industriale mediante n. 4 pozzi con profondità di m 51 (pozzo 1), m 40 (pozzo 2), m 38 (pozzo3) e m 79 (pozzo5 in alternanza al pozzo 1) ubicati in destra idraulica del fiume Taro su terreno distinto nel NCT del comune di Collecchio al Fg. 11 part. 34 e72 per una portata massima complessiva di 63,5 l/s e per un volume complessivo annuo assentito di 247.000 mc/a, fino alla data del 31/12/2015 ai sensi dell' art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

- che in data 10/04/2014, protocollo n. PG.2014.109685 del 10.04.2014, la società CCPL INERTI S.P.A, ha presentato istanza di attivazione della procedura di VIA come variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica;
- che in data 24 settembre 2014 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.287 l'avvio del procedimento di variante sostanziale dove viene indicato che:
 -) non è prevista la realizzazione di nuovi manufatti;
 -) la portata di esercizio richiesta è di 106 l/s mentre quella massima è di 146 l/s;
 -) il volume massimo di acque sotterranee derivate richiesto è di 700.000 m³/anno.
- che con atto di Rep. n. 102 297/30407 del 29/01/2013 CCPL INERTI S.P.A ha ceduto alla nuova società Inertec s.r.l. P.IVA02556930358 il ramo d'azienda inerente alla frantumazione e alle attività nella provincia di Parma limitatamente al Bacino del Taro a Sud della via Emilia;
- che con protocollo PGDG 2017/0004334 del 26/04/2017 è pervenuto l'atto di fusione tra la Inertec s.r.l. P.IVA02556930358 e la Emiliana Conglomerati SPA con sede in Via Alessandro Volta n°5 Reggio Emilia (RE), P. IVA 02503180354 atto di repertorio n° 46936, registrato presso l'agenzia dell'entrate di Reggio Emilia IN DATA 20/12/2016;
- che con protocollo PGDG/2017/4856 del 10/05/2017 è pervenuta la domanda di cambio titolarità tra la Inertec s.r.l. P.IVA02556930358 e la Emiliana Conglomerati S.P.A;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) il prelievo avviene mediante quattro pozzi esistenti avente una profondità di m 51 (pozzo 1), m 40 (pozzo 2), m 38 (pozzo3) e m 79 (pozzo5 in alternanza al pozzo 1) dal piano di campagna, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kW 43 (pozzo 1), Kw 22 (pozzo2), kW 7,5 (pozzo 3) e kW 74 (pozzo 5 in alternanza al pozzo 1) avente una portata d'esercizio di l/s 40 (pozzo 1), l/s 15 (pozzo 2), 6 l/s (pozzo 3) e 45 l/s (pozzo 5 in alternanza al pozzo 1) ciascuna per una portata complessiva 106 l/s mentre quella massima è di 146 l/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 416.000 mc/anno;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente ad esclusione della rete acquedottistica.

DATO ATTO:

- che il progetto presentato è assoggettato alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.;
- che la Regione Emilia-Romagna per l'esame degli elaborati progettuali e del SIA a firma dell'Ing. Caggiati ha indetto la conferenza di Servizi al fine di acquisire di tutte le autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale;
- che la Conferenza di Servizi ha ritenuto che il SIA e gli elaborati depositati, nonché le integrazioni prodotte su richiesta della Conferenza e quelle trasmesse volontariamente dal proponente, relativi al progetto in oggetto siano sufficientemente approfonditi da consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla concessione in oggetto;
- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che non sono stati acquisiti agli atti i pareri di cui al R.R. 41/2001 in quanto trattasi di rinnovo di concessione assoggettato a procedura di VIA e che nulla è variato rispetto alla concessione precedente;
- che la richiesta è stata pubblicata come VIA e non sono state presentate osservazioni;

- che a seguito di integrazioni volontarie sui quantitativi di risorsa idrica utilizzati e sulle modalità di gestione delle acque di lavorazione, il proponente ha rettificato le esigenze volumetriche annue in 416.000 mc/annui rispetto a quanto concesso con determina n. 6950 del 30/06/2015;
- che è considerato congruo il prelievo di 106 l/s, fino ad un massimo di 146 l/s e di un volume di 416.000 mc/annui;
- che per il prelievo della risorsa vengono utilizzati 4 pozzi già esistenti;
- che la Conferenza dei Servizi VIA, convocata in prima seduta il 2 ottobre 2014 si è conclusa in data 7 dicembre 2016 con l'approvazione del Rapporto Ambientale e le opportune prescrizioni, le cui prescrizioni sono riportati nell'art. 4 del disciplinare;

ACCERTATO:

- con nota PGDG.2017.0003480 del 31/03/2017 l'ARPAE -Area Rilascio Concessioni ha chiesto alla CCPL Inerti e alla Inertec S.r.l le somme dovute per l'utilizzo della risorsa dalla derivazione ad uso industriale da acque sotterranee nel Comune di Collecchio Reggio Emilia (pratica PRPPA1105) per le annualità dal 2008 al 2017 per un totale di € 11778,56;
- con nota PGDG.2017.0004334 del 26/04/2017 con cui la società CCPL Inerti, ha confermato il cambio di titolarità e richiesto di pagare la somma sopra indicata in quattro (4) rate annuali;
- con nota PGDG/2017/4569 del 03/05/2017 l'ARPAE -Area Rilascio Concessioni ha confermato la rateizzazione in 4 (quattro) anni di € 9673.65 (canoni 2008 – 2016), con prima rata in scadenza al 31/05/2017.
- che la società Emiliana Conglomerati S.p.A. ha provveduto al versamento della somma di € 290,70 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente ha versato in data 08/05/2017 l'importo pari a euro 2.104,97 relativo al canone 2017 ed ha richiesto la rateizzazione delle precedenti annualità;
- che il richiedente ha versato in data 08/05/2017 la somma di € 179,47 a titolo di integrazione del deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima.

CONSIDERATO:

- Le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione, nonché di rilascio dei pareri e dei nulla osta necessari ai fini della completamento dell'istruttoria di concessione sono comprese e sostituite nelle procedure previste per la procedura di VIA ai sensi dei dettami della LR. 9/99 e smi;
- che la derivazione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i., all'uso industriale;
- Il prelievo richiesto insiste sul corpo idrico 0070ER-DQ1-CL Conoide Taro – libero ("Valutazione dello stato delle acque sotterranee, 2010-2013") che nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano 2015-2021 è stato rinominato 0072ER-DQ1-CL Conoide Taro-Parola – libero e presenta il seguente stato:
 - o STATO QUANTITATIVO – buono;
 - o STATO CHIMICO – scarso;

Lo Stato Chimico "scarso" è determinato principalmente dalla presenza di Nitrati;

- che il prelievo di acqua ai sensi delle vigenti disposizioni regionali col Piano di Gestione Distrettuale presenta caratteristiche tali da non determinare influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi

sotterranei profondi, per cui può essere ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa.

RITENUTO:

- congruo il rilascio, fatti salvi i diritti dei terzi, alla EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A C.F. 01817480344, con sede in via Alessandro Volta n. 5 - 42123, Comune di Reggio Emilia (RE), della concessione a prelevare acqua pubblica per uso industriale nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante del presente atto;
- congruo il prelievo di una portata di 106 l/s fino ad un massimo di 146 l/s e di un volume di 416.000 mc/annui;
- opportuno che vengano attuati i necessari interventi di riciclo per passare dall'attuale 20% al previsto 25% entro due anni dal rilascio della concessione;
- opportuno che al fine di favorire la riduzione del prelievo delle falde sotterranee, entro il primo anno di esercizio della concessione dovrà essere predisposto un piano-programma degli interventi da attuare per la riduzione del prelievo dalle falde sotterranee, con l'obiettivo di raggiungere il 40 % di riciclo.
- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, per la durata di 5 anni fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto, che riprende il disciplinare di cui all'atto n.6950 del 30/06/2010.

DETERMINA

1. di assentire alla società Emiliana Conglomerati S.p.A, con sede legale in via Alessandro Volta n. 5 nel comune di Reggio Emilia (RE), P. Iva n. 02503180354, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Collecchio località di Maraffa destinata ad uso industriale, mediante 4 pozzi esistenti della profondità rispettivamente di metri 51 (pozzo 1), metri 40 (pozzo 2), metri 38 (pozzo3) e metri 79 (pozzo5 in alternanza al pozzo 1) ubicati su terreno di proprietà distinto nel NCT al Fg. 11 part. 34 e 72, per la portata massima complessiva di 146 l/sec e un consumo annuo pari a 416.000 mc/a ;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al **31/12/2021** ai sensi del RR n. 41/2001 e della DGR n.787/2014;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 6950 del 30/06/2010 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di quantificare la somma dovuta da Emiliana Conglomerati S.p.A., con sede legale in via Alessandro Volta 5, nel comune di Reggio Emilia, P.Iva 02503180354, a titolo di utilizzo della risorsa per le annualità 2010 (residuo), 2011 (residuo), 2014 (intero), 2015 (intero), 2016 (intero), in euro 9.673,65;
5. di autorizzare che il pagamento della somma sopra indicata, oltre interessi di legge, avvenga in quattro rate annuali, secondo il piano di rateizzazione esemplificativamente allegato;
6. di comunicare ad Emiliana Conglomerati S.p.a. che è tenuta a pagare i ratei annuali, con scadenza 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal ricevimento della presente determinazione, con bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT 10 C 07601 02400 001018766285 indicando obbligatoriamente nella causale "PRPPA1105 – Emiliana Conglomerati - rata per arretrati 2010-2011-2014-2015-2016".
7. di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro il termine sopra previsto comporta la decadenza della rateizzazione ed Emiliana Conglomerati S.p.a. sarà tenuta a versare il residuo in un'unica soluzione preavvertendo che, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta;
8. di dare atto che Emiliana Conglomerati S.p.a. potrà richiedere di essere autorizzata a saldare anticipatamente il proprio debito residuo, determinato sottraendo dall'importo indicato sopra, oltre gli interessi, le somma già corrisposte;
9. di fare presente che l'importo del canone per l'annualità 2017, pari ad euro 2.104,97, è stato versato;
10. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e

dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

11. è stata corrisposta la somma di € 179,47 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 2.104,97;
12. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
14. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
16. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
17. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente.
18. avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

Il Responsabile
Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dott. Franco Zinoni
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n.4 pozzi, per uso industriale richiesta dalla società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A., con sede legale in via Alessandro Volta n. 5 nel comune di Reggio Emilia (RE), P. Iva n. 02503180354.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo interessa i corpi idrici sotterranei : "0072ER-DQ1-CL" e "0072ER"
2. L'opera di presa consiste in 4 pozzi con le seguenti caratteristiche:

Pozzo	Anno di realizzazione	Coordinata X	Coordinata Y	Profondità (m)	Portata pompa (l/s)	Potenza (Kw)	Diametro (mm)	Posizione filtri (m)
Pozzo 1(1)		X= 593602	Y= 956638	51	40	43	350	18 - 32
Pozzo 2	1969	X= 593564	Y= 956612	40	15	22	300	23,5-26;32-34;35:37
Pozzo 3	2009	X= 593939	Y= 956514	38	6	7,5	200	26 - 38
Pozzo 5 (1)	1989	X= 593598	Y= 956651	79	45	74	400	26-29; 33-36; 38-41; 59-62; 64,5-70,5

(1) Il pozzo P5 funziona in alternanza al P1

3. Le opere di prelievo sono situate in Comune di Collecchio località Maraffa (RE), in sponda destra del fiume Taro su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 11 mappale n. 34 e 72 di proprietà della stessa ditta.
4. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso industriale per la produzione di inerti.
5. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, l'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo di risorsa idrica, da derivarsi secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, dovrà essere pari a 106 l/s fino ad un massimo di 146 l/s e un volume di 416.000 mc/a.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
7. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI A CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE, DERIVANTI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE A CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI IN DATA 07.12.2016

- Si riconfermano le prescrizioni (riportate integralmente nel Quadro di Riferimento Progettuale) dettate relativamente all'autorizzazione allo scarico riportate nell'AUA rilasciata con Determinazione n.DET-AMB-2016-453 del 2 marzo 2016. **La durata della concessione dovrà essere limitata al 2021.**

- Viste le prescrizioni, relative agli scarichi, di cui all'AUA rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-453 del 2 marzo 2016, la durata della concessione dovrà essere limitata al 2021; per chiarezza si riportano integralmente le citate prescrizioni;

- Il concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni indicate nel Rapporto sull'Impatto Ambientale, le cui principali sono state sinteticamente riportate di seguito:

1. considerando che lo scarico S4 ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Variante al P.T.C.P. – Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliare lo scarico S4 nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili, ottemperando a quanto disposto dall'art. 6 delle Norme di Attuazione (allegato 4) del P.T.P.C. della Provincia di Parma quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
2. si dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione di ATO (Deliberazione ATO n. 6 del 29.08.2011) comunicando ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma il risultato di quanto verificato entro 30 giorni dal rilascio dell'A.U.A.;

3. nel rispetto dell'art. 9 dell'Allegato 4 alle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di C.P. n. 118 del 22.12.2008, nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Nel caso di depositi e stoccaggi di rifiuti esistenti, dovranno essere rispettati i disposti del secondo capoverso dell'art. 9 sopracitato;
4. i reflui degli scarichi dovranno essere immessi nel corpo ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, gli scarichi dovranno rispettare i valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare: i reflui dello scarico S1 dovranno rispettare la tabella 3 allegato 5 della parte terza; i reflui dello scarico S4 dovranno rispettare la tabella 4 dell'allegato 5 della parte terza e, tuttavia, per i parametri non contemplati dalla tabella 4 ma significativi della tipologia e caratterizzazione delle acque reflue autorizzate andranno rispettati i limiti della tabella 3 allegato 5 della parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. la rete interna di scarico dovrà mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Per la presenza di depositi idrocarburi e/o oli nonché zone di lavaggio mezzi e automezzi deve essere garantita adeguata impermeabilizzazione. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici;
6. gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovranno essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovranno garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovranno creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
7. qualora gli scarichi dovessero assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione;
8. il Titolare dell'A.U.A. provvederà a produrre 1 (una) autoanalisi all'anno per gli scarichi S1 ed S4. Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad ARPAE Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad ARPAE Emilia-Romagna – Sezione Provinciale di Parma;

9. la Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e degli scarichi, conservando presso l'impianto la documentazione attestante le operazioni svolte. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D. Lgs 152/06 e s.m.i.; i fanghi relativi e pertinenti allo scarico S4 devono essere costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non devono comportare il danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
10. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività i cui scarichi sono autorizzati, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sugli scarichi: a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato; b) date di inizio e fine dell'intervento. Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;
11. la Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dell'A.U.A., riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente in tale registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti;
12. gli scarichi dovranno essere posti in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal gestore del corpo recettore, il Titolare dell'A.U.A. dovrà far pervenire ad ARPAE Emilia-Romagna - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. indicante gli estremi del provvedimento di competenza ricevuto;
13. in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;
14. considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M.

del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle “Norme di Attuazione” (artt. 9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla “Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B””, allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto;

- 15.** in particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2 della “Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali “A” e “B” e nelle aree in dissesto idrogeologico “Ee” ed “Eb”;
- 16.** entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali;
- 17.** si ritiene di invitare la Ditta, al fine del risparmio idrico così come previsto ai sensi dell’art. 98 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ad adottare tutte le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, incrementando il riciclo e il riutilizzo delle acque di scarico, anche mediante l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili”;
- 18.** Per quanto riguarda lo scarico S4, in considerazione del fatto che il pluridecennale utilizzo delle vasche come bacino di decantazione delle acque provenienti dall’impianto, tramite il deposito dei limi, assicura un efficiente stato di impermeabilizzazione del fondo delle stesse, in coerenza con quanto previsto dalla variante al PTCP – Approfondimento in materia di Tutela delle Acque, si ritiene che lo scarico S4 individuato nel progetto sia da considerarsi saltuario e scarsamente rilevante ai fini della tutela qualitativa della risorsa idrica. Si ritiene necessario quindi che, durante lo svolgimento delle attività, venga preservata l’efficienza di tale impermeabilizzazione. In coerenza con tali considerazioni è necessario che l’AUA venga adeguata a quanto sopra esposto.
- 19.** Si prescrive che vengano attuati i necessari interventi di riciclo per passare dall’attuale 20% al previsto 25% entro due anni dal rilascio della concessione. Entro il primo anno di esercizio della concessione dovrà essere predisposto un piano-programma degli interventi da attuare per la riduzione del prelievo dalle falde sotterranee, con l’obiettivo di raggiungere il 40 % di riciclo.
- 20.** Al fine di potere garantire la possibilità di controllo delle quantità emunte, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, si ribadisce l’obbligatorietà dell’installazione e della regolare manutenzione di un dispositivo di controllo dei volumi e delle portate derivate dal campo pozzi idoneo e tarato, per permettere il controllo in tempo reale dei dati da parte della Ditta e la trasmissione, entro il 31

gennaio di ogni anno, dei dati relativi ai volumi annui prelevati all'ente titolato al rilascio della concessione. Tali dati dovranno inoltre essere trasmessi entro il 31 gennaio alla Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino del Po. L'obbligo sopra riportato dovrà essere esplicitamente riportato nel disciplinare di concessione. Si rammenta che il mancato rispetto reiterato delle condizioni/prescrizioni dettate nel disciplinare di concessione comporta, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento regionale n° 41 del 20 novembre 2001, la decadenza della concessione.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al **31/12/2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. E' obbligo del concessionario, ai sensi dell' art. 95 del DLGS n.152/2006 l'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il **31/12/2021**.
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori

necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI REGOLE E REGOLAMENTI

- 1.** Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
- 2.** Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ALLEGATO 1.**Piano di rateizzazione esemplificativo calcolato al tasso attualmente vigente**

Anno canoni	Importo canoni dovuti	Periodo calcolo interessi di legge	Importo interessi di legge	Importo canoni + interessi	
2010	(residuo) € 530,12	Dal 30/06/2010 al 31/05/2017	€ 46,39	€ 576,51	
2011	(residuo) € 2.542,78	Dal 30/06/2011 al 31/05/2017	€ 190,83	€ 2.733,61	
2014	€ 2.368,73	Dal 30/06/2014 al 31/05/2017	€ 29,51	€ 2.398,24	
2015	€ 2.129,15	Dal 30/06/2015 al 31/05/2017	€ 10,52	€ 2.139,67	
2016	€ 2.102,87	Dal 30/06/2016 al 31/05/2017	€ 2,99	€ 2.105,86	
			Totale	€ 9.953,89	

N° rata	Scadenza	Periodo calcolo interessi di legge	Importo interessi di legge	Restante + Interessi	Importo rata
1ª rata	31/05/2017			€ 9.953,89	€ 2.488,47
2ª rata	31/05/2018	Dal 31.05.2017 al 31.05.2018	€ 7,47	€ 7.472,89	€ 2.490,96
3ª rata	31/05/2019	Dal 31.05.2017 al 31.05.2019	€ 9,96	€ 4.991,89	€ 2.495,94
4ª rata	31/05/2020	Dal 31.05.2017 al 31.05.2020	€ 7,49	€ 2.503,43	€ 2.503,43

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.